

COMUNE DI CORNAREDO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO



REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

PUBBLICI DELL'ENTE LOCALE

(adeguato al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 56/2017)

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DELL'ENTE LOCALE
(adeguato al D.Lgs. n. 50/20016 e al D.Lgs. n. 56/2017)

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - (Oggetto e finalità)
- Art. 2 - (Principi e definizioni generali di riferimento - ruoli operativi)
- Art. 3 - (Ambito applicativo ed esclusioni)
- Art. 4 - (Programmazione e orientamento all'acquisto di lavori, beni e servizi)

TITOLO II - DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Capo I - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI E PUBBLICITÀ

- Art. 5 - (Procedure di selezione dei contraenti)
- Art. 6 - (Pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti/aggiudicazione degli appalti)

Capo II - GESTIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE

- Art. 7 - (Principi per la definizione dei termini per la presentazione di domande di partecipazione alle gare o delle offerte)
- Art. 8 - (Impostazione del bando di gara e degli atti complementari)
- Art. 9 - (Specifiche tecniche e progetto dell'appalto per lavori, beni o servizi)
- Art. 10 - (Criteri per la valutazione delle offerte)
- Art. 11 - (Metodologia per l'attribuzione dei punteggi)

Capo III - AMMISSIONE ALLE PROCEDURE SELETTIVE E GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA

- Art. 12 - (Ammissione alle procedure selettive)
- Art. 13 - (Commissione giudicatrice e seggio di gara - Svolgimento delle operazioni di gara)
- Art. 14 - (Verifica di congruità)

Capo IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE

- Art. 15 - (Aggiudicazione in caso di una sola offerta)
- Art. 16 - (Aggiudicazione efficace)
- Art. 17 - (Esecuzione in via anticipata o d'urgenza)

**Capo V - PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER APPALTI DI SERVIZI COMPRESI
NELL'ALLEGATO IX DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

- Art. 18 - (Disposizioni applicabili)
- Art. 19 - (Pubblicità delle procedure di aggiudicazione)
- Art. 20 - (Termini per la presentazione di domande di partecipazione e di offerte)
- Art. 21 - (Impostazione del bando di gara e degli atti complementari)
- Art. 22 - (Criteri per la selezione dei contraenti)
- Art. 23 - (Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse)

Capo VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Art. 24 - (Procedure particolari relative a servizi socio-assistenziali o socio-educativi)
- Art. 25 - (Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale)
- Art. 26 - (Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato)

**TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER ALCUNE PARTICOLARI
TIPOLOGIE DI CONTRATTI**

- Art. 27 - (Concessioni di servizi)
- Art. 28 - (Individuazione di soggetti con i quali stipulare contratti di sponsorizzazione)
- Art. 29 - (Selezione di contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili)

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA STIPULAZIONE ED ALL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

- Art. 30 - (Stipulazione dei contratti)
- Art. 31 - (Esecuzione del contratto)

**TITOLO V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DI APPALTI SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA E MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate**

- Art. 32 - (Principi generali)
- Art. 33 - (Fase preliminare dell'affidamento)
- Art. 34 - (Affidamenti di importo inferiori a Euro 40.000,00 – Procedure di selezione degli operatori economici)
- Art. 35 - (Affidamenti di importo pari o superiori a Euro 40.000,00 ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria – Procedure di selezione degli operatori economici)
- Art. 36 - (Procedura negoziata previa indagine di mercato/manifestazione di interesse)
- Art. 37 - (Procedura di selezione degli operatori economici partecipanti alle gare: elenchi di operatori)

- Art. 38 - (Modalità di scelta dei concorrenti)
- Art. 39 - (Confronto competitivo tra gli operatori selezionati)
- Art. 40 - (Criteri di valutazione delle offerte)
- Art. 41 - (Approvazione della proposta di aggiudicazione e aggiudicazione efficace)
- Art. 42 - (Amministrazione diretta)
- Art. 43 - (Procedure elettroniche di selezione del contraente)

TITOLO VI – GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE E PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- Art. 44 - (Garanzie per la partecipazione alla procedura)
- Art. 45 - (Garanzie definitive)

TITOLO VII - DISPOSIZIONI INERENTI ALL'ESTENSIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO

- Art. 46 - (Proroga e nuovi rapporti con il medesimo operatore economico)
- Art. 47 - (Presupposti per l'utilizzo della proroga)
- Art. 48 - (Durata della proroga)
- Art. 49 - (Modalità di definizione e di formalizzazione della proroga)

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, DI RINVIO, TRANSITORIE E FINALI

- Art. 50 - (Attività informative)
- Art. 51 - (Pubblicazione trasparenza e prevenzione corruzione)
- Art. 52 - (Disposizioni di coordinamento)
- Art. 53 - (Disposizioni finali)
- Art. 54 - (Entrata in vigore)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e di individuazione dei contraenti per altre tipologie di contratti indette dall'Amministrazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad ottimizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti e di affidamento o di assegnazione di altri contratti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e degli elementi di riferimento stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 2 (Principi e definizioni generali di riferimento - ruoli operativi)

1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente regolamento, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate dall'ordinamento comunitario di cui alle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, dal Codice dei Contratti Pubblici e dal presente regolamento.
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Il principio di pubblicità è applicato alle procedure di affidamento degli appalti pubblici non disciplinate in tutto o in parte dal Codice dei Contratti Pubblici secondo un criterio di adeguatezza, rapportato al valore e all'importanza dell'appalto per il mercato interno o comunitario.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Codice dei Contratti Pubblici e nel presente regolamento, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i.
5. Per quanto non espressamente previsto nel Codice dei Contratti Pubblici e nel presente regolamento, l'attività contrattuale dell'Amministrazione si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.
6. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "Codice dei contratti pubblici" il complesso di disposizioni contenuto nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
 - b) per "appalti pubblici", i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più Stazioni Appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi come definiti dall'art. 3 comma 1 lett. ii) Codice dei Contratti Pubblici e dal presente regolamento;
 - c) per "contratto", l'atto di natura negoziale, anche strutturato in forma semplificata, che definisce il rapporto dell'Amministrazione con un soggetto fornitore di beni o prestatore di servizi, ovvero l'esecuzione di opere o lavori posti in essere dalle Stazioni Appaltanti, nell'ambito di un appalto o concessione;
 - d) per "amministrazione diretta" le acquisizioni effettuate dalle Stazioni Appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento;
 - e) per "operatore economico" una persona fisica o giuridica, un Ente Pubblico, un raggruppamento di tali persone o Enti, compresi qualsiasi associazione temporanea di impresa, un ente senza personalità

giuridica, ivi compreso il Gruppo Europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del Decreto Legislativo 23 luglio 1991. n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione dei servizi.

7. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, l'Amministrazione nomina, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, un responsabile unico del procedimento.

8. Il responsabile del procedimento assolve a tutti i compiti e le funzioni previsti in relazione alla programmazione della spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, secondo i limiti e le incompatibilità funzionali previste.

9. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal Codice dei Contratti Pubblici, anche come disciplinate dal presente regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti e con procedura negoziata.

10. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti ad esso attribuiti in relazione all'esecuzione dell'appalto ed alle verifiche delle prestazioni contrattuali, quando non attribuite a diverso soggetto con incarico di direttore dell'esecuzione o di direttore dei lavori, in base alla scelta dell'Amministrazione o in applicazione della distinzione dei ruoli prevista dal Codice dei Contratti Pubblici e dalle Linee Guida ANAC n. 3 approvate con Deliberazione n. 1096 del 26.10.2016.

11. Il responsabile del procedimento è nominato tenendo conto dell'articolazione organizzativa dell'Amministrazione e dei singoli Servizi.

Art. 3

(Ambito applicativo ed esclusioni)

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono applicabili alle procedure di aggiudicazione delle diverse tipologie di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria, indette dall'Amministrazione, fatto salvo quanto diversamente ed espressamente stabilito.

2. In ogni caso le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7, comma 2 e dalle norme del Capo V del Titolo II dello stesso non si applicano all'individuazione di soggetti contraenti per appalti e contratti indicati dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 del Codice dei Contratti Pubblici, per i quali vale quanto previsto dagli articoli 4 e 5 27 dello stesso decreto e salvo che l'Amministrazione non ne ritenga opportuna l'applicazione, recandone espressa indicazione negli atti di gara.

Art. 4

(Programmazione e orientamento all'acquisto di lavori, beni e servizi)

1. L'Amministrazione programma gli acquisti e il lavori pubblici sulla base di quanto previsto dall'art. 21 del Codice dei Contratti Pubblici e dalle norme operative correlate.

2. L'Amministrazione definisce la programmazione triennale dei lavori pubblici e biennale degli acquisti di beni e servizi in rapporto alle proprie esigenze, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 21 comma 3-6 e 7 del Codice dei Contratti Pubblici, collegandola agli atti di programmazione economica e di obiettivi.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Capo I
PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI E PUBBLICITÀ

Art. 5
(Procedure di selezione dei contraenti)

1. L'Amministrazione aggiudica gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture mediante:
- a) "procedure aperte", intese come le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
 - b) "procedure ristrette", intese come le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti;
 - c) "procedure negoziate", intese come le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;
 - d) "dialogo competitivo", la procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura;
 - e) "indagine di mercato" volta ad acquisire una conoscenza dell'assetto del mercato, e dunque dell'esistenza di imprese potenziali contraenti, e del tipo di condizioni contrattuali che sono disposte a praticare;
 - f) "sistema telematico", un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure previste dal Codice degli Appalti;
 - g) "sistema dinamico di acquisizione" un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente aperto a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;
 - h) "mercato elettronico", uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
 - i) "strumenti di acquisto" strumenti di acquisizione quali ad esempio: 1) convenzioni quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da CONSIP SpA e dai soggetti aggregatori; 2) accordi quadro stipulati da centrali di committenza; 3) mercato elettronico realizzato da centrale di committenza;
 - j) "strumenti di negoziazione" strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo;
 - k) "strumenti telematici di acquisto" e "strumenti telematici di negoziazione", strumenti gestiti mediante un sistema telematico;
 - l) "asta elettronica", processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione dopo una prima valutazione completa delle offerte effettuata su base di un trattamento automatico;
 - m) "amministrazione diretta", le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e messi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
2. L'Amministrazione precisa nella determinazione a contrarre con cui avvia le procedure di selezione i motivi della scelta di una specifica modalità di aggiudicazione o di individuazione dei contraenti.

Art. 6

(Pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti/aggiudicazione degli appalti)

1. L'Amministrazione pubblicizza le procedure di selezione dei contraenti/di aggiudicazione degli appalti secondo quanto stabilito dagli articoli 70, 71, 72, 73, del Codice dei Contratti Pubblici.
2. L'Amministrazione adotta soluzioni idonee per assicurare adeguata pubblicità alle procedure di aggiudicazione degli altri appalti e contratti per i quali il Codice dei Contratti Pubblici non si applichi o si applichi solo in parte.

Capo II

GESTIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE

Art. 7

(Principi per la definizione dei termini per la presentazione di domande di partecipazione alle gare o delle offerte)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione alle gare, l'Amministrazione tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispetta i termini minimi stabiliti dagli articoli 60, 61 e 62 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. L'amministrazione comunale adotta soluzioni idonee per assicurare adeguata pubblicità alle procedure di selezione e di aggiudicazione degli altri appalti e contratti per i quali il Codice dei Contratti pubblici non si applichi o si applichi solo in parte.

Art. 8

(Impostazione del bando di gara e degli atti complementari)

1. L'Amministrazione imposta il bando di gara assumendo a riferimento gli elementi essenziali indicati nel Codice dei Contratti Pubblici e la struttura contenutistica minima stabilita dagli allegati XIV e XV dello stesso decreto.
2. Per gli appalti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, l'impostazione dei bandi di gara dell'Amministrazione sono formulati nel rispetto degli elementi essenziali con riferimento ai bandi-tipo elaborati dall'ANAC e indicati nell'allegato XIV del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Gli elementi specificativi delle informazioni riportate nel bando di gara, inerenti alla procedura selettiva, sono illustrati in dettaglio in apposito documento complementare, denominato disciplinare di gara.
4. Il capitolato speciale prestazionale e descrittivo illustra le specifiche tecniche relative all'appalto, previste dagli articoli 21 e 68 del Codice dei Contratti Pubblici e dal correlato allegato XIII.

Art. 9

(Specifiche tecniche e progetto dell'appalto per lavori, beni o servizi)

1. L'Amministrazione illustra le proprie esigenze in relazione all'acquisizione di beni o servizi nelle specifiche tecniche, definite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68 del Codice dei Contratti Pubblici e dall'allegato XIII dello stesso.

2. Le specifiche tecniche precisano, in particolare, gli aspetti prestazionali, organizzativi e funzionali dell'appalto.
3. Gli elementi illustrativi di ogni appalto per l'acquisizione di beni o servizi sono riportati nel progetto descrittivo dello stesso, formalizzato contestualmente alla determinazione a contrarre, sulla base degli elementi essenziali indicati negli articoli 23 del Codice dei Contratti Pubblici e dall'allegato XIII dello stesso.
4. L'Amministrazione mette a disposizione degli operatori economici, mediante procedure telematiche, il progetto dell'appalto di servizi e forniture.
5. La progettazione degli appalti di lavori pubblici è definita dall'Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del Codice dei Contratti Pubblici e dall'allegato XIII dello stesso, nonché successivamente sottoposta a verifica e validazione, nei termini previsti dagli articoli 25, 26 e 27 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 10
(Criteri per la valutazione delle offerte)

1. Gli appalti possono essere aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinati dall'articolo 95 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Sono aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'art. 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici;
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
3. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
 - a) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo, con l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8, del Codice dei Contratti Pubblici, qualora si applichi l'esclusione automatica, fermo restando quanto previsto all'art. 36, comma 2, lettera d), del medesimo Codice;
 - b) per i servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - c) per i servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia comunitaria solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
4. I criteri relativi ad elementi gestionali, tecnici e qualitativi sono riferiti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto e sono precisati in dettaglio, con relativa definizione dei punteggi parziali attribuibili nell'ambito della ponderazione complessiva:
 - a) nel bando, specificandoli in ordine decrescente ed eventualmente inserendo una nota con la precisazione del rinvio, per ulteriori dettagli, al disciplinare di gara;
 - b) nel disciplinare di gara, con indicazione sempre in ordine decrescente, con specificazione dei sub-criteri e con indicazione delle relative ponderazioni.
5. L'Amministrazione può individuare nel bando di gara o nel disciplinare una clausola di riferimento qualitativo, in base alla quale le offerte che, a seguito di valutazione degli elementi gestionali, tecnici e qualitativi, non raggiungano un punteggio minimo complessivo rispetto al punteggio massimo attribuibile, sono escluse dalla gara in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'amministrazione appaltante.

Art. 11
(Metodologia per l'attribuzione dei punteggi)

1. Il bando e il disciplinare di gara indicano e specificano la metodologia di attribuzione dei punteggi prescelta dall'Amministrazione in rapporto alla valutazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di quanto previsto all'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici e le Linee Guida ANAC n. 2 approvate con Delibera n. 1005 del 21.09.2016.

2. Il bando e il disciplinare di gara devono specificare:

a) i parametri di valutazione riferiti a ciascun criterio e sub criterio;

b) il sistema dei coefficienti da rapportare alla valutazione.

3. L'attribuzione dei punteggi ai criteri ed ai sub-criteri di natura qualitativa e/o quantitativa è assoggettata alla riparametrazione al punteggio massimo attribuibile a condizione che sia prevista nei documenti di gara.

Capo III
AMMISSIONE ALLE PROCEDURE SELETTIVE E GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA

Art. 12
(Ammissione alle procedure selettive)

1. L'Amministrazione provvede all'ammissione degli operatori economici ad opera del RUP nominato appositamente di volta in volta eventualmente supportato da un seggio di gara istituito *ad hoc*, nelle procedure aperte, ristrette, competitive con negoziazione, dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione.

2. Le operazioni di ammissione degli operatori economici alla procedura selettiva sono svolte, ai sensi degli artt. 29 comma 1 e 80 del Codice dei Contratti Pubblici, in seduta pubblica e sono verbalizzate a cura di un segretario, nominato tra i dipendenti dell'Amministrazione, il quale non opera comunque alcuna valutazione e non fa parte della Commissione di gara.

3. L'Amministrazione nel bando o nel disciplinare di gara può richiedere, senza che ciò costituisca obbligo, agli operatori economici che intendano prendere parte alla gara di presentare in correlazione all'istanza di partecipazione e alle dichiarazioni sui requisiti richiesti la documentazione comprovante il possesso di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

4. A seguito della presentazione della documentazione richiesta in ordine al possesso dei requisiti di capacità e del suo esame, nonché ad eventuale seguito della mancata presentazione della stessa, il RUP attiva la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 13
(Commissione giudicatrice e seggio di gara - Svolgimento delle operazioni di gara)

1. Qualora l'Amministrazione utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, essa nomina una commissione giudicatrice e il suo Presidente, ai sensi dell'art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici e secondo le indicazioni riportate nelle Linee Guida ANAC n. 5 approvate con Delibera n. 1190 del 16.11.2016 e s.m.i. e, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del Codice dei Contratti Pubblici, nel Regolamento comunale per la nomina dei componenti le commissioni giudicatrici, approvato con Delibera della Giunta comunale n. 48 del 05.06.2017.

2. La commissione giudicatrice è nominata sempre dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
3. La commissione non può determinare criteri integrativi o criteri motivazionali rispetto a quelli stabiliti nel bando o nel disciplinare di gara.
4. Il RUP terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa procede all'accertamento della presenza della relazione tecnica. La verifica dei documenti contenuti nella busta dell'offerta tecnica consiste in un semplice controllo preliminare degli atti inviati, che non può eccedere la funzione di ufficializzare l'acquisizione della documentazione di cui si compone l'offerta tecnica
5. Il Presidente procede con i commissari alla valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata.
6. La commissione giudicatrice redige un verbale descrittivo delle operazioni di gara, nel quale precisa le motivazioni dei punteggi assegnati alle offerte, per le singole componenti delle stesse.
7. Il presidente della commissione giudicatrice provvede agli adempimenti relativi alle comunicazioni necessarie della stessa in relazione allo svolgimento della gara, inclusa la richiesta di chiarimenti secondo possibilità previste dalla vigente normativa.
8. La commissione giudicatrice formalizza, a seguito della valutazione della parte tecnico-qualitativa delle offerte, una specifica graduatoria di merito dei concorrenti e comunica la data di apertura della offerta economica.
9. Il presidente della commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche in seduta pubblica. Il presidente dà lettura delle stesse. La commissione procede quindi alla formulazione di una specifica graduatoria di merito dei concorrenti, derivante dalla somma dei punti conseguiti in relazione alle due parti dell'offerta e, sulla base di tale risultato, procede in seduta pubblica alla rilevazione delle offerte anormalmente basse.
10. Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'art. 97 del Codice dei Contratti Pubblici, il presidente della commissione inoltra tutta la documentazione al RUP, il quale provvede alle operazioni di verifica istruttoria delle offerte anomale.
11. La commissione giudicatrice può operare, sulla base di specifica determinazione del RUP, come commissione di verifica delle stesse offerte anormalmente basse secondo la procedura definita dall'art. 97 del Codice dei Contratti Pubblici e secondo le modalità eventualmente specificate nel bando/disciplinare di gara.
12. A seguito della verifica delle offerte anormalmente basse, il Responsabile del procedimento informa i concorrenti delle eventuali esclusioni di offerte giudicate inaffidabili.
13. Il presidente della commissione giudicatrice trasmette al RUP il verbale dei lavori di gara, comprensivo di tutti i documenti illustrativi e della proposta di aggiudicazione.
14. Il soggetto deputato ad approvare l'aggiudicazione può richiedere chiarimenti alla commissione giudicatrice in merito alla proposta di aggiudicazione.
15. Qualora l'Amministrazione utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio del prezzo più basso, costituisce un seggio di gara, composto dal Responsabile del Procedimento e da due testimoni, assistiti da un segretario verbalizzante.
16. Il seggio di gara adempie alle funzioni valutative della commissione giudicatrice, per quanto riferibili e compatibili con la procedura di aggiudicazione comportante l'esame delle offerte con il criterio del prezzo più basso, secondo quanto previsto del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 14 **(Verifica di congruità)**

1. L'Amministrazione indica nel bando o nel disciplinare di gara uno o più parametri che permettano di individuare offerte non congrue ai sensi dell'art. 97 del Codice dei Contratti Pubblici, al fine di permettere ai soggetti deputati alla gestione delle operazioni di gara di rilevarle e di sottoporle a verifica con le medesime modalità previste per la verifica delle offerte anormalmente basse.

2. La verifica di congruità è in ogni caso prevista dall'Amministrazione negli atti regolativi delle procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara e, qualora ritenuto necessario in relazione a specificità, valore o dimensionamento dell'affidamento, nelle consultazioni relative alle procedure negoziate.

Capo IV **DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE**

Art. 15 **(Aggiudicazione in caso di una sola offerta)**

L'Amministrazione precisa nel bando e nel disciplinare di gara o nella parte procedurale del capitolato la propria intenzione di aggiudicare l'appalto o affidare il contratto anche in presenza di una sola offerta valida, definendo gli eventuali parametri per la valutazione della stessa.

Art. 16 **(Aggiudicazione efficace)**

L'Amministrazione formalizza l'aggiudicazione efficace con determinazione del responsabile competente e comunica la stessa a tutti i soggetti e secondo le disposizioni e i termini stabiliti nel Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 17 **(Esecuzione in via anticipata o d'urgenza)**

1. L'Amministrazione può disporre, con adeguata motivazione e specifico provvedimento, l'esecuzione anticipata o in via d'urgenza delle prestazioni dell'appalto:
 - a) solo dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace;
 - b) alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 32 comma 8 Codice dei Contratti Pubblici e nelle Linee Guida attuative ANAC del 29 giugno 2016.

Capo V **PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER APPALTI DI SERVIZI** **COMPRESI NELL'ALLEGATO IX DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

Art. 18 **(Disposizioni applicabili)**

1. Alle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IX del Codice dei Contratti Pubblici si applicano gli articoli 140, 142, 143 e 144 dello stesso decreto.
2. L'Amministrazione sviluppa le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IX del Codice dei Contratti Pubblici nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, rotazione, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
3. L'Amministrazione può assumere a riferimento di principio o in analogia le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici per la disciplina e la regolazione di dettaglio delle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IX, anche con riguardo a quanto stabilito per il ricorso alla procedura negoziata.

4. Qualora l'Amministrazione intenda utilizzare una o più disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici non previste tra quelle obbligatoriamente riferibili agli appalti di servizi dell'allegato IX, ne fornisce esplicita indicazione nel bando o nel disciplinare di gara o negli altri atti relativi alla procedura selettiva.

Art. 19

(Pubblicità delle procedure di aggiudicazione)

1. L'Amministrazione adotta soluzioni idonee per assicurare adeguata pubblicità alle procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi rientranti nella classificazione prevista dall'allegato IX Codice dei Contratti Pubblici, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Commissione dell'Unione Europea con la Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE relative al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti.

2. Per la definizione delle soluzioni di adeguata pubblicità in rapporto alla rilevanza dell'appalto l'Amministrazione assume a riferimento la soglia stabilita ai sensi dell'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 20

(Termini per la presentazione di domande di partecipazione e di offerte)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione alle gare per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IX del Codice dei Contratti Pubblici, l'Amministrazione tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.

2. In ogni caso l'Amministrazione stabilisce termini non inferiori ai termini minimi individuati dagli articoli 70, 122 e 124 del Codice dei Contratti Pubblici per altre tipologie di appalti.

Art. 21

(Impostazione del bando di gara e degli atti complementari)

1. L'Amministrazione predispose i bandi di gara e gli atti ad essi complementari per la regolamentazione delle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IX del Codice dei Contratti Pubblici nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, rotazione e divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, indicando negli stessi disposizioni e clausole volte a disciplinare le procedure di selezione dei contraenti in modo da assicurare l'attuazione dei principi stessi.

2. L'impostazione degli atti di gara per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IX del Codice dei Contratti Pubblici può essere realizzata dall'Amministrazione anche con formule sperimentali ed innovative, nonché con soluzioni differenti rispetto a quelle prefigurate dalle disposizioni del decreto stesso per altre tipologie di appalti di servizi.

Art. 22

(Criteri per la selezione dei contraenti)

1. L'Amministrazione indica nel bando e nel disciplinare di gara i criteri per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IX del Codice dei Contratti Pubblici indicando per gli stessi l'ordine di priorità e le relative ponderazioni, nonché specificandone l'articolazione in eventuali sub-criteri, con indicazione dei sub-pesi ponderali.

2. L'Amministrazione specifica nel bando o nel disciplinare di gara le modalità di attribuzione dei punteggi ai criteri ed ai sub-criteri qualitativi.
3. L'attribuzione dei punteggi ai criteri ed ai sub-criteri di natura qualitativa è assoggettata alla riparametrazione al punteggio massimo attribuibile per ogni elemento.

Art. 23

(Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse)

1. L'Amministrazione indica nel bando e nel disciplinare di gara per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato IX del Codice dei Contratti Pubblici:
 - a) i criteri per la rilevazione delle offerte anormalmente basse, specificando le eventuali soglie di congruità e le modalità di computo per il superamento dei parametri prefissati;
 - b) le modalità per la verifica delle offerte rilevate come anormalmente basse, comunque nel rispetto del percorso di garanzia minima stabilito dall'art. 97 del Codice dei Contratti Pubblici.

Capo VII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 24

(Procedure particolari relative a servizi socio-assistenziali o socio-educativi)

1. L'Amministrazione può indire procedure di aggiudicazione di appalti di servizi socio-assistenziali o socio-educativi secondo il modulo della coprogettazione, come disciplinato dall'art. 5 della L. n. 328/2000, dal D.P.C.M. 30 marzo 2001 e dalla legislazione regionale, nonché dagli artt. 140 e seguenti del Codice dei Contratti Pubblici.
2. L'Amministrazione sviluppa le procedure di affidamento di appalti di servizi socio-assistenziali o socio-educativi tenendo conto di eventuali discipline particolari relative a tale settore dettate da leggi regionali.

Art. 25

(Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale)

1. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381/1991, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate secondo le indicazioni contenute nella Determinazione ANAC n. 32/2016.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1 della legge n. 381/1991. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. La selezione della cooperativa con cui stipulare una convenzione di cui al comma 1 deve avvenire con procedura selettiva, preceduta da adeguata pubblicità in relazione alla rilevanza dell'affidamento.

4. L'affidamento diretto di attività ad una cooperativa di cui al comma 1 è possibile solo sulla base di un provvedimento motivato che evidenzia le ragioni peculiari della scelta, anche in rapporto ad eventuali sperimentazioni relative al coinvolgimento delle persone svantaggiate nelle attività lavorative riportabili all'appalto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella Determinazione ANAC n. 32/2016.

Art. 26

(Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato)

1. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con associazioni di promozione sociale iscritte in appositi albi che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività non caratterizzate da elementi di complessità operativa, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.

2. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività.

3. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi in apposito Registro regionale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell'organizzazione l'Amministrazione si attiene ai criteri fissati dalla normativa regionale.

4. L'Amministrazione può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, dei soggetti indicati nei commi precedenti, nonché di altri soggetti senza scopo di lucro, per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. Qualora vengano individuati progetti di intervento sperimentali e innovativi, l'Amministrazione può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti dichiaratisi disponibili fra quelli indicati nei commi precedenti, per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale.

5. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni previste ai commi 1 e 3 deve essere data idonea pubblicità per garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati.

6. Le convenzioni e le forme di collaborazione indicate nei commi precedenti devono essere definite nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia e nella Determinazione ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016.

TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CONTRAENTI
PER ALCUNE PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRATTI

Art. 27
(Concessioni di servizi)

1. L'Amministrazione aggiudica le concessioni di servizi, intese come le relazioni contrattuali che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
2. La procedura di aggiudicazione di concessioni di servizi, anche se realizzata secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 3 e dagli artt. 164 a 173 del Codice dei Contratti Pubblici deve prevedere soluzioni per assicurare l'adeguata pubblicità del procedimento selettivo in relazione alla rilevanza dell'affidamento stesso per il mercato interno o per quello comunitario.

Art. 28
(Individuazione di soggetti con i quali stipulare contratti di sponsorizzazione)

1. Le procedure per l'individuazione di potenziali sponsor sono sviluppate nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 19 e 151 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. L'Amministrazione può comunque recepire le proposte formulate direttamente da potenziali sponsor, garantendo il confronto rispetto alle stesse mediante tempestiva produzione di una sollecitazione a rappresentare manifestazioni di interesse rivolta ad operatori del medesimo settore.

Art. 29
(Selezione di contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili)

1. L'Amministrazione procede alla selezione di potenziali contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, nonché nel rispetto degli altri criteri e degli aspetti procedurali delineati dagli artt. 70-71-72-73 del Codice dei Contratti Pubblici.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA STIPULAZIONE ED ALL'ESECUZIONE
DEI CONTRATTI

Art. 30
(Stipulazione dei contratti)

1. L'Amministrazione stipula i contratti di appalto tenendo conto:
- a) della necessaria effettuazione delle verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici e da altre disposizioni di legge e di regolamento in ordine alla posizione del contraente prescelto ed alla sua capacità a contrattare;
 - b) delle condizioni e dei tempi per la formalizzazione stabiliti dagli artt. 59 e seguenti del Codice dei Contratti Pubblici, con particolare riferimento al rispetto del termine dilatorio ed alle possibili eccezioni allo stesso di cui all'art. 32 del medesimo Decreto.
 - c) per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
 - d) per gli affidamenti di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Art. 31
(Esecuzione del contratto)

1. In relazione all'esecuzione dei contratti l'Amministrazione applica quanto previsto dagli articoli 100 e seguenti del Codice dei Contratti Pubblici.
2. L'Amministrazione inserisce in ogni capitolato per appalti di servizi o forniture continuative la clausola di adeguamento/revisione dei prezzi/ciclo di vita, ai sensi degli artt. 96 e 106 del Codice dei Contratti Pubblici.
3. L'Amministrazione precisa nei capitolati le modalità di collaudo e di verifica di conformità dell'esecuzione degli appalti, con riferimento alle procedure previste agli artt. 100 e 102 del Codice dei Contratti Pubblici.

TITOLO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DI APPALTI
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA E MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate

Art. 32
(Principi generali)

1. Le procedure per l'acquisizione di lavori, beni e servizi necessari all'Ente, di importo inferiore alle soglie comunitarie sono disciplinate dall'art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici e dalle Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC - ("Procedure per l'affidamento dei Contratti Pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici").
2. Al momento dell'approvazione del presente Regolamento il limite per forniture e servizi è stabilito in Euro 209.000,00 per i settori ordinari; per i lavori pubblici è stabilito in Euro 1.000.000,00; per gli appalti di

servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice dei Contratti Pubblici è stabilito in Euro 750.000,00.

3. Per ogni acquisizione sotto soglia il Comune opera attraverso un responsabile del procedimento. L'affidatario del contratto deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo evitare la procedura corretta da seguire. A tal fine si prevede che ogni affidamento debba basarsi sulla previa identificazione e quantificazione del lotto funzionale cui si riferisce in contratto da affidare.

Art. 33 **(Fase preliminare dell'affidamento)**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici l'avvio della procedura di affidamento è preceduta da determinazione a contrarre, che contenga gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. Si può procedere ad affidamento diretto tramite Determinazione a contrarre che dovrà contenere, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

3. Qualora si tratti di un lavoro, bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto ai sensi della vigente normativa (art. 63, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 34 **(Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro - procedure di selezione degli operatori economici)**

1. Gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro non sono soggetti a programmazione.

2. L'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro avviene, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee guida adottate dall'ANAC in materia di affidamenti sotto soglia, mediante determinazione a contrarre del Responsabile di Area, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del medesimo Codice, preceduta da una indagine identificativa volta ad acquisire gli elementi minimi e utili alla progettazione dell'affidamento, desumibili da: spesa storica dell'Ente, prezziari MEPA o altri mercati elettronici, Piattaforma SinTel di Arca Lombardia, analoghi affidamenti di Enti limitrofi, consultazione del mercato attraverso listini prezzi, ecc.

3. L'individuazione del contraente può avvenire:

a. mediante affidamento diretto ad un operatore determinato, ovvero tramite O.D.A. (Ordine Diretto di Acquisto), trattativa diretta;

b. mediante R.D.O. (Richiesta di Offerta) su MEPA o richiesta di preventivo a due o più operatori economici e successivo confronto tra le offerte pervenute. Il confronto può essere effettuato sulla base di diversi elementi, non solo economici.

4. Per gli affidamenti non superiori a Euro 10.000,00 si può procedere ad affidamento diretto senza lo svolgimento di alcuna procedura comparativa, fermo restando l'obbligo di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/13, come modificato dal D.Lgs. 97/16.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti comma sono applicate fermo restando il rispetto del principio di rotazione e del divieto di frazionamento.

6. L'eventuale affidamento della medesima prestazione al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale ulteriore, con particolare riferimento al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei

costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione eseguita.

7. Per gli acquisti di cui al presente articolo, è vincolante per la Stazione Appaltante ricorrere prioritariamente al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) in conformità a quanto disposto dall'art. 36 comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici, fermo restando il ricorso alle procedure ordinarie in caso di assenza sul medesimo MEPA dei prodotti/servizi da acquistare.

Art. 35

(Affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie - procedure di selezione degli operatori economici)

1. Gli appalti di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiori alle soglie comunitarie per le forniture e i servizi possono essere affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.

2. Gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiori ad Euro 150.000,00 possono essere affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti.

3. Gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 Euro e inferiori a Euro 1.000.000,00 possono essere affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici, previa consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti.

4. Gli appalti di lavori di importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00 devono essere affidati mediante ricorso alle procedure ordinarie, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera d) del Codice dei Contratti Pubblici.

5. La procedura negoziata si articola in tre fasi:

- a. selezione degli operatori economici partecipanti alla gara mediante svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi di operatori nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- b. confronto competitivo tra gli operatori selezionati;
- c. stipula del contratto.

Art. 36

(Procedura negoziata previa indagine di mercato)

1. La Stazione Appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" e sotto la sezione "bandi e contratti". La durata della pubblicazione è stabilita per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. L'avviso indica sempre:

- oggetto della prestazione;
- importo stimato;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- termine entro il quale dovranno pervenire le manifestazioni di interesse;
- le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

2. Con Determinazione a contrarre del Responsabile di Area si provvede alla nomina del RUP e, ove ritenuto necessario, del seggio di gara.

3. L'avviso rappresenta una fase preliminare alla indizione della gara, e di conseguenza non ingenera alcun obbligo da parte dell'Amministrazione comunale a procedere all'invito all'eventuale successiva procedura di gara.

4. Il RUP, o il seggio di gara appositamente nominato, provvede alla selezione degli operatori da invitare a presentare le offerte previa valutazione dei requisiti generali, di capacità tecnica ed economica e alla successiva normalizzazione dei risultati mediante redazione di verbale.

Art. 37

(Procedura di selezione degli operatori economici partecipanti alle gare: elenchi di operatori)

1. L'Ente, in esecuzione delle Linee Guida ANAC sugli affidamenti sotto soglia, può istituire un proprio albo fornitori elettronico da dove individuare gli operatori economici da invitare. L'elenco fornitori è costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

1. L'avviso è pubblicato sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" e sotto la sezione "bandi e contratti" o altre forme di pubblicità.

2. L'avviso indica:

- i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici che gli operatori economici devono possedere;
- la modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
- le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'Amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

4. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

5. Le Ditte iscritte all'elenco devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici. Tali requisiti saranno richiesti al momento dell'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici e verranno verificati, decorsi 12 mesi dall'iscrizione, solo al momento di affidamento di una nuova procedura.

6. Le Ditte saranno inserite, previa verifica dei requisiti di qualificazione, in ordine cronologico di presentazione della domanda, se completa, e saranno invitate alle procedure in base a criterio di rotazione o sorteggio nel numero minimo di Ditte indicato all'art. 35.

7. L'elenco sarà tenuto in modalità aperta e sarà soggetto ad aggiornamento semestrale: le Ditte che faranno richiesta di iscrizione nel primo semestre dell'anno solare saranno iscritte nel mese di Luglio, quelle che faranno richiesta nel secondo semestre dell'anno solare saranno iscritte nel mese di Gennaio successivo.

8. Le Ditte iscritte nell'elenco degli operatori economici potranno essere cancellate dallo stesso, d'ufficio, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l'inclusione nell'elenco;
- accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero procedura di liquidazione;
- irrogazione di penali da parte dell'Ente in precedenti rapporti instaurati;
- mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
- mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificazione alcuna;
- condanna definitiva per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di fiducia e/o di natura morale richiesti per l'iscrizione all'elenco;
- mancata risposta ad inviti dell'Ente, di cui al comma 4 del presente articolo, per tre volte consecutive;
- cessazione dell'attività.

9. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato. La cancellazione comporta la non iscrizione per i successivi sei mesi dall'avvenuta cancellazione.

Art. 38
(Modalità di scelta dei concorrenti)

1. La scelta degli operatori economici da invitare deve tener conto, dell'obbligo normativo di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese di questi aspetti. Preliminare rilevanza va data alla verifica dell'esistenza del c.d. lotto funzionale ai fini della applicabilità della disciplina semplificata. In tema di criteri di scelta degli operatori economici da invitare si richiedono criteri di partecipazione oggettivi c.d. sufficienti e non sproporzionati rispetto l'oggetto della commessa, con la conseguenza che per gli affidamenti di modesto valore, debba essere data ragionevole preferenza nella scelta, ad operatori economici con requisiti minimali rispetto a quelli in possesso di requisiti sovrabbondanti di fatturato, capitale umano e tecnologico.

2. La scelta degli operatori economici da invitare, oltre all'operatore uscente se presente, può essere condotta:

- con rotazione pura, senza l'eliminazione degli operatori economici già invitati in altre procedure;
- mediante sorteggio pubblico.

Articolo 39
(Confronto competitivo tra gli operatori selezionati)

Il confronto competitivo prende avvio con la Determinazione a contrarre di competenza del Responsabile di Area.

2. Il provvedimento a contrarre contiene:

- Numero degli operatori economici che si intendono invitare, purchè sia superiore al numero minimo previsto dall'art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici
- Modalità di selezione di cui ai precedenti artt. 34 e 35
- Lettera di invito
- Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale, eventualmente corredato per gli appalti di servizi e sulla base della rilevanza economica di relazione tecnica-illustrativa, DUVRI, calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio e il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio

3. La lettera di invito (o disciplinare di gara) deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione
- b) il Codice Identificativo Gara (CIG)
- c) le caratteristiche tecniche e le qualità del bene o del servizio richiesto (o progetto esecutivo per i lavori)
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione
- e) le modalità ed i tempi di pagamento
- f) le eventuali garanzie richieste
- g) le eventuali penalità
- h) importo complessivo stimato
- i) il criterio di aggiudicazione, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- j) i requisiti soggettivi e di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale dell'operatore economico, e la richiesta di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti;
- k) il termine di presentazione delle offerte

- l) il periodo in giorni di validità delle offerte
- m) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida
- n) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità
- o) le modalità del sorteggio, in sede di gara da effettuarsi successivamente alla fase di ammissione delle offerte, del metodo per la valutazione della congruità delle offerte tra quelli elencati all'art. 97, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici
- p) il nominativo del RUP.

Gli elementi di cui ai punti c), d), e), g), possono alternativamente essere contenuti nel capitolato.

4. Per lo svolgimento del confronto competitivo si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del presente regolamento.

5. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà della Stazione Appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000.

Articolo 40 (Criteri di valutazione delle offerte)

1. La Stazione Appaltante valuta le offerte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Ai sensi dell'art. 95, comma 10 bis del Codice dei Contratti Pubblici la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento o in misura differente in caso di contratti di servizio che presentino attività prestazionali standardizzate.
3. Nel caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa sono assoggettate alla verifica le offerte che hanno ottenuto un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio massimo previsto per il prezzo ed ai 4/5 del punteggio massimo previsto per la qualità.
4. Il RUP tiene conto delle giustificazioni fornite riguardo l'economia del processo di fabbricazione, l'incidenza del costo del lavoro, del costo dei prodotti impiegati per lo svolgimento del servizio, le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi e comunque di tutti quegli elementi di costo che vanno a determinare il prezzo della prestazione nonché l'originalità del lavoro, prodotto o servizio.
5. Nei casi in particolare previsti dall'art. 95 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, nello specifico per beni e servizi di elevata standardizzazione e/o caratterizzati da elevata ripetitività, può farsi ricorso al criterio del minor prezzo.

Articolo 41 (Approvazione della proposta di aggiudicazione e aggiudicazione efficace)

1. La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice, ove presente, ovvero dal RUP.
2. La volontà della Stazione Appaltante viene formalizzata nel provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione da parte del Responsabile di Area, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici.

3. L'aggiudicazione diviene efficace a seguito dell'accertamento della regolarità dei controlli previsti dalla Legge.
4. L'Amministrazione formalizza l'aggiudicazione efficace con determinazione del responsabile competente e comunica la stessa a tutti i soggetti e secondo le disposizioni e i termini stabiliti nel Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 42
(Amministrazione diretta)

Ai fini dell'applicazione dell'art. 36, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici costituiscono acquisizione di lavori, servizi o forniture in amministrazione diretta tutte le attività di fornitura o servizio o correlabili a lavori derivanti da acquisizioni nelle quali l'Amministrazione gestisce completamente, con proprie risorse umane e organizzative, il processo realizzativo ed è pertanto assimilabile, nel rapporto con il fornitore, il prestatore del servizio o l'esecutore, ad un consumatore, con riferimento a beni o servizi già pronti e disponibili per offerta al pubblico ad un numero indeterminato di soggetti.

Art. 43
(Procedure elettroniche di selezione del contraente)

A massima garanzia di trasparenza nella gestione dei procedimenti, tutti gli affidamenti sotto soglia vengono gestiti secondo le disposizioni di legge nazionale per il tramite di piattaforme elettroniche, salvi i casi in cui ciò non sia possibile per le ragioni che dovranno essere evidenziate nella determinazione a contrarre, fatta eccezione per i microaffidamenti al di sotto dei 1.000,00 come stabilito dal comma 450 dell'art. 1 L.296/2006.

TITOLO VI
Garanzie per la partecipazione alle procedure e per l'esecuzione del contratto

Articolo 45
(Garanzie per la partecipazione alla procedura)

1. A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, in sede di gara può essere richiesta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara, da prestare secondo le modalità previste all'art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice dei Contratti Pubblici, qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 93 comma 8). Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
3. Tale cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto per l'aggiudicatario, mentre ai non aggiudicatari la cauzione è restituita, in segno di svincolo, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

4. Ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) del medesimo Codice è facoltà dell'appaltante non richiedere la garanzia provvisoria.

Articolo 46 (Garanzie definitive)

1. La Ditta appaltatrice deve prestare una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione (garanzia definitiva) per i contratti di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro, fatte salve le ipotesi di incremento dell'importo in base allo sconto formulato, così come disciplinato dall'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici.

2. Per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 Euro la richiesta di garanzia definitiva è valutata caso per caso, in relazione all'oggetto ed alle modalità di esecuzione del contratto. E' altresì facoltà della Stazione Appaltante non richiedere la garanzia definitiva per gli appalti da eseguirsi da parte di operatori economici di comprovata solidità, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici.

3. Tale garanzia dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e sarà svincolata all'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

4. Tutte le garanzie di cui al presente articolo devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

TITOLO VII DISPOSIZIONI INERENTI ALL'ESTENSIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO

Art. 47 (Proroga e nuovi rapporti con il medesimo operatore economico)

1. Il presente titolo del regolamento disciplina le forme di estensione dei contratti, con particolare riferimento all'utilizzo della proroga per contratti relativi a forniture di beni e di servizi.

2. L'Amministrazione può definire un nuovo rapporto con il fornitore o prestatore di servizi originario solo in base alle soluzioni previste dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, con particolare riferimento:

- a) alla replicabilità di forniture, per ragioni tecniche, stabilita dalla stessa disposizione;
- b) all'affidamento di lavori o servizi complementari, secondo i presupposti e nei limiti stabiliti dalla stessa disposizione;
- c) all'affidamento di servizi analoghi, secondo i presupposti e nei limiti stabiliti dal comma dalla stessa disposizione.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, i contratti non possono prevedere alcuna clausola che disponga il rinnovo agli stessi patti e condizioni, tranne i casi previsti all'art. 35, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 48 (Presupposti per l'utilizzo della proroga)

1. La proroga è utilizzabile, al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali o dei servizi erogati

dall'Amministrazione, nei soli casi in cui vi sia l'effettiva necessità di garantire temporaneamente l'acquisizione delle forniture o lo svolgimento dei servizi nelle more del reperimento di un nuovo contraente.

2. La proroga può essere determinata dall'Amministrazione:

- a) sulla base di una previsione negoziale, fondata su di una clausola contrattuale con la quale la parte privata, all'atto della stipula del contratto, riconosce all'Amministrazione stessa la possibilità di avvalersene;
- b) per assicurare comunque il soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento delle attività istituzionali o dei servizi prodotti dall'Amministrazione, nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l'individuazione del contraente al quale affidare, previa stipula di nuovo rapporto negoziale, l'attività stessa.

3. L'Amministrazione ha la più ampia facoltà di avvalersi o meno della proroga, non costituendo l'eventuale clausola contrattuale elemento determinante obbligo specifico nei confronti del fornitore o del prestatore di servizi.

4. L'Amministrazione, in alternativa all'utilizzo della proroga, può ricorrere all'acquisizione mediante procedure negoziate di prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 49 (Durata della proroga)

1. In ragione delle finalità per cui viene utilizzata, la proroga deve avere durata ragionevole e comunque proporzionata alla durata del contratto originario rispetto al quale viene disposta.

2. Per contratti con durata pluriennale, in ogni caso la proroga non può avere durata superiore a un periodo di dodici mesi.

Art. 50 (Modalità di definizione e di formalizzazione della proroga)

1. L'Amministrazione, qualora abbia necessità di utilizzare la proroga di un contratto, indica nell'atto di formalizzazione della relativa decisione le ragioni che hanno determinato l'impossibilità di svolgere la procedura selettiva del nuovo contraente entro i termini di scadenza del contratto in essere con l'attuale fornitore o prestatore di servizi.

2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 sono qualificabili come ragioni determinanti l'utilizzo della proroga, a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) l'impossibilità di disporre di dati definitivi ed essenziali per la gestione del servizio entro termini ragionevoli in prossimità della scadenza del contratto da prorogare;
- b) il ritardo nelle comunicazioni obbligatorie da parte degli enti locali affidanti sulla gestione dell'attività istituzionale o del servizio rispetto al quale devono essere acquisite le forniture o i servizi oggetto dei contratti da prorogare, quando tali da non consentire la definizione di programmazioni strategiche nella gestione delle acquisizioni;
- c) il verificarsi di eventi imprevedibili ed urgenti tali da impedire la programmazione e l'attivazione delle procedure selettive per il nuovo contraente nei termini di scadenza dei contratti in essere.

3. L'intenzione di prorogare il contratto è comunicata all'appaltatore o all'affidatario entro termini tempestivi rispetto alla scadenza dello stesso, al fine di consentire al medesimo fornitore o prestatore di servizi di predisporre il proprio assetto organizzativo e gestionale in funzione della prosecuzione del rapporto.

4. Il fornitore o prestatore di servizi fornisce riscontro all'Amministrazione sulla prosecuzione delle prestazioni di fornitura o di servizio.

5. Qualora per il fornitore o prestatore di servizi la proroga del contratto determini condizioni non vantaggiose, lo stesso deve informare tempestivamente l'Amministrazione della propria determinazione negativa, al fine di consentire alla stessa di attivare procedure alternative.

6. La proroga è disposta dall'Amministrazione con specifico atto amministrativo e formalizzata con appendice integrativa del contratto esistente.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, DI RINVIO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 (Attività informative)

L'Amministrazione disciplina con propri atti organizzativi la costituzione di una struttura deputata a svolgere funzioni informative e di orientamento in relazione agli appalti indetti, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 70 e seguenti del Codice dei Contratti Pubblici

Art. 51 (Pubblicazione trasparenza e prevenzione corruzione)

Per garantire il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza ed accessibilità, gli atti ed i documenti relativi agli affidamenti di cui al presente Regolamento, ai sensi del D.Lgs. 33/13, come modificato dal D.Lgs. 97/16, sono pubblicati e tempestivamente aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, secondo quanto previsto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione.

Art. 52 (Disposizioni di coordinamento)

Qualora il quadro di riferimento per l'aggiudicazione di appalti pubblici disciplinato dal presente regolamento sia oggetto di disciplina generale da altre fonti, con incidenza sulle disposizioni di riferimento contenute nel del Codice dei Contratti Pubblici, le disposizioni del regolamento risultanti in contrasto con la fonte legislativa si intendono immediatamente disapplicabili.

Art. 53 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici ed alle disposizioni regolamentari ed amministrative ad esso correlate, nonché alle Determinazione e Linee Guida ANAC, per quanto vigenti.

Art. 54 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.